

Giudicante: CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza, 04-09-2013, n. 20227

Magistrati: Pres. Salvago, Est. Ragonesi, P.M. Patrone (concl. conf.)

Parti e avvocati: Sindoni (Avv. Paoletti) c. Soc. Mediaset (Avv. Lepri), Soc. Endemol Italia Holding (Avv. De Sanctis).

Giudizio precedente: Conferma App. Milano 23 febbraio 2006.

In Foro it. anno 2013, parte I, col. 3189, con nota di G. Casaburi

Massima Foro it.

Non ogni modifica dell'opera dell'ingegno, per quanto estesa, costituisce violazione del diritto morale d'autore all'integrità dell'opera, rilevando a tal fine solo quelle modifiche tanto incisive da stravolgere ed alterare la coerenza narrativa, il significato complessivo ovvero il pregio artistico dell'opera medesima, elementi questi da accertarsi in concreto, così recando pregiudizio alla reputazione dell'autore (la Suprema corte ha pertanto confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'illecito in oggetto a fronte dei tagli, pur consistenti, apportati dal produttore ad un'opera filmica televisiva, che però ne avevano lasciata inalterata la struttura e la coerenza del racconto, così come il messaggio sociale che il regista intendeva proporre).

SENTENZA

Svolgimento del processo. — Il regista Vittorio Sindoni conveniva, nel maggio 1999, Mediaset s.p.a. dinanzi il Tribunale di Milano, rivendicando il proprio diritto d'autore ex art. 20 e 22 l.d.a. e lamentando l'illegittima riduzione e deformazione della sua opera filmica «La tata - Come una mamma», realizzata per due puntate da cento minuti ciascuna, ma trasmessa dall'emittente televisiva Retequattro in una sola puntata di circa centoventi minuti, priva di scene fondamentali per la compiutezza e comprensibilità dell'opera anche nel suo significato «sociale». Chiedeva perciò l'inibitoria di ogni utilizzazione dell'opera in versione diversa dall'originale ed il risarcimento dei danni.

Si costituiva la convenuta, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che sia la produzione dell'opera, sia la sua versione ridotta erano state realizzate dall'Italiana produzioni, che aveva poi ceduto i diritti a Reteitalia (come di qui trasferiti a Rti); nel merito, opponeva che il regista aveva contrattualmente consentito a controparte Italiana produzioni e suoi aventi causa di modificare l'opera che, nella sua versione finale, non era comunque lesiva della reputazione dell'autore. Chiamata in causa dalla convenuta ad eventuale manleva, si costituiva anche l'Italiana produzioni audiovisivi (derivante dall'Italiana produzioni ed ora divenuta Endemol), negando di aver collaborato alla contestata modificazione dell'opera, peraltro autorizzata dal regista nel contesto della cessione dei diritti di utilizzazione economica.

Il Tribunale di Milano respingeva le domande dell'attore, ritenendo decisiva la circostanza che egli avesse espressamente concesso alla produttrice-cessionaria dei diritti, con il contratto del marzo 1990, in una alla facoltà di «taglio finale», quella di modificare il filmato da trasmettere, secondo le

esigenze anche dei successivi acquirenti, potendo il regista in tal caso solo negare all'opera il proprio nome. Il tribunale aggiungeva poi che, in ogni caso, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Mediaset appariva fondata, mancando la prova positiva di un suo qualsiasi ruolo nella produzione-modificazione del filmato.

Il Sindoni proponeva appello, censurando entrambi gli argomenti del primo giudice e contestando la statuizione sulle spese di lite.

L'appellante, in particolare, richiamava il suo inalienabile e non alienato diritto morale all'integrità della propria opera, modificata, invece, e svilita a disdoro della sua reputazione di regista; negava comunque che la clausola contrattuale pattuita autorizzasse qualsiasi stravolgimento dell'opera; segnalava che in fatto non gli era stata concessa neppure la possibilità di eliminare il proprio nome dalla versione trasmessa; contestava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, presumendosi per legge produttore chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica.

Si costituivano separatamente, per chiedere la conferma della sentenza impugnata, le due società appellate, ciascuna negando in fatto di aver realizzato i «tagli» lamentati, entrambe comunque richiamando la liceità contrattuale di quella riduzione e contestando che le concrete mutilazioni apportate all'opera avessero recato pregiudizio alla reputazione del regista.

La Corte d'appello di Milano, con sentenza 457/06, accoglieva il ricorso limitatamente al regime delle spese.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione il Sindoni sulla base di due motivi. Resistono con separati controricorsi Mediaset ed Endemol che hanno altresì proposto ricorsi incidentali cui resiste con controricorsi il Sindoni.

Tutte le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo di ricorso principale il Sindoni contesta, sotto il profilo della violazione dell'art. 20 l. n. 633 del 1941, come lo stesso risulta modificato a seguito del d.p.r. n. 19 del 1979, la sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto che l'opera filmica potesse essere modificata senza il consenso dell'autore.

Con il secondo motivo lamenta, sotto il profilo del vizio motivazionale, che la corte d'appello abbia immotivatamente escluso che i tagli apportati sarebbero stati lesivi del suo onore e della sua reputazione.

Con i due motivi di ricorso incidentale la società Mediaset contesta sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale la sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto sussistere la propria legittimazione passiva.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale anche Endemol contesta la motivazione della sentenza laddove ha ritenuto sussistere la legittimazione passiva di Mediaset.

I tre ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex art. 335 c.p.c.

I due motivi del ricorso principale, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Gli stessi sono infondati.

La sentenza impugnata ha interpretato ed applicato l'art. 20 l.d.a., che proibisce qualsiasi deformazione, mutilazione, modificazione o qualsiasi altro atto a danno dell'opera, che possa pregiudicare l'onore o la reputazione dell'autore, rilevando che, in virtù di tale norma, non ogni modificazione dell'opera costituisce violazione del diritto morale dell'autore ma solo quella che ne comporti delle modificazioni sostanziali o formali che ne alterino la coerenza narrativa, il significato complessivo del suo messaggio ovvero il suo pregio artistico. A tal fine ha ritenuto che ciò che determina la violazione dell'art. 20 non è tanto l'ampiezza delle modifiche quanto la loro incisività nello stravolgere ed alterare il significato ed il valore dell'opera in modo tale da recare pregiudizio alla reputazione dell'autore.

La decisione appare del tutto corretta.

L'assunto del ricorrente, secondo cui nessuna possibilità di modifica dell'opera, sia pure minima, sarebbe consentita, non trova riscontro nel dato normativo.

Tale assunto in realtà appare riferibile non già al diritto morale d'autore ma a quello di utilizzazione economica dell'opera di cui all'art. 18 l.d.a. che prevede il diritto dell'autore di impedire ogni modificazione dell'opera. Tale diritto, tuttavia, a differenza di quello morale, che è inalienabile, imprescrittibile e non soggetto a limiti temporali, è alienabile a terzi e, nel caso di specie, risulta essere stato contrattualmente ceduto al produttore il quale, quindi, era legittimato ad effettuare i tagli ritenuti opportuni per lo sfruttamento commerciale dell'opera sottoposti unicamente al già esaminato limite di cui all'art. 20 l.d.a.

Quanto poi all'aspetto motivazionale, questa corte ha già avuto modo di rilevare che in tema di diritto morale d'autore, il vulnus all'onore, al prestigio dell'autore ed all'integrità dell'opera non può ricondursi in astratto, ma va verificato in concreto, tenendo conto dei più vari elementi del filmato di volta in volta all'uopo rilevanti (Cass. 5388/98, Foro it., Rep. 1998, voce Diritti d'autore, n. 137).

Nel caso di specie siffatto accertamento è stato adeguatamente effettuato dalla corte d'appello che ha rilevato, dopo aver visionato il film, che i pur consistenti tagli all'opera filmica ne avevano accelerato la cadenza narrativa lasciando peraltro inalterata la struttura sequenziale del racconto e la sua coerenza nonché il messaggio sociale che lo stesso intendeva proporre. Da ciò ha conclusivamente desunto che il film non aveva subito apprezzabili modificazioni qualitative che potessero pregiudicare la reputazione artistica del ricorrente.

Trattasi di valutazione di merito adeguatamente motivata e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso principale va quindi respinto.

I ricorsi incidentali aventi natura condizionata restano assorbiti.